



*Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro, Zurigo*  
(fondazione)

# Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

**Entrata in vigore: 1° aprile 2010**

## **Art. 1 Campo d'applicazione**

Le presenti disposizioni trattano l'utilizzo dei capitali provenienti dalle seguenti fonti di ricavo della fondazione, ovvero

- partecipazione alle eccedenze nei confronti di Swiss Life
- provento da investimento.

## **Art. 2 Diritto**

### **1 - Partecipazione alle eccedenze**

La fondazione ha diritto a una parte di eccedenze nei confronti di Swiss Life ai sensi delle Condizioni generali per l'assicurazione collettiva sulla vita (CGA). Per l'entità della partecipazione alle eccedenze sono determinanti i rischi riassicurati presso Swiss Life. Il diritto inizia a partire dall'entrata in vigore del contratto collettivo di assicurazione sulla vita e termina al suo scioglimento.

### **2 - Provento da investimento**

La fondazione ha diritto a eventuali ricavi provenienti dal risultato d'investimento.

## **Art. 3 Insorgenza ed esigibilità**

### **1 - Partecipazione alle eccedenze**

La parte di eccedenze per i rischi e per i costi viene calcolata in base ai contributi di rischio e ai contributi ai costi; un'eventuale parte di eccedenze con interesse viene calcolata in base agli averi di vecchiaia / alle riserve matematiche della fondazione disponibili nell'anno d'esercizio in corso. La parte di eccedenze diventa esigibile il 1° gennaio dell'anno successivo (giorno determinante) e viene comunicato annualmente alla fondazione.

### **2 - Provento da investimento**

Il provento da investimento si basa sul risultato d'investimento nell'esercizio in corso. Esso diventa esigibile il 1° gennaio dell'anno successivo (giorno determinante).

## **Art. 4 Impiego**

La fondazione utilizza la parte di eccedenze e il provento da investimento osservando la seguente successione:

- per i costi legati al disbrigo tecnico e giuridico della previdenza a favore del personale al di fuori della gestione ordinaria del portafoglio e degli affari
- per la costituzione delle riserve tecniche
- per la copertura di un disavanzo in seguito a copertura insufficiente
- per la costituzione delle riserve di perequazione.

Il consiglio di fondazione definisce l'impiego dell'importo residuo, che di regola viene suddiviso fra le persone assicurate:

- per persone assicurate esercitanti un'attività lucrativa e beneficiari di una rendita d'invalidità a favore dell'avere di vecchiaia nell'anno successivo
- per beneficiari di rendite per i superstiti e di rendite di vecchiaia sotto forma di pagamento unico al giorno determinante, addizionalmente alle prestazioni di rendita.

## **Art. 5 Comunicato**

Il consiglio di fondazione comunica annualmente lo scopo d'utilizzo.

## **Art. 6 Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze entrano in vigore il 1° aprile 2010 e sostituiscono le precedenti disposizioni. Viene informata in merito ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.